



COMUNE DI LIVORNO

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE  
SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE N. 3633 DEL 13/05/2025

Oggetto: SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B67ACED571, CPV: 50000000-5.

Vista la nota del Responsabile dell'ufficio Infrastrutture Informatiche, Dott. Alessandro Antonini, datata 14/04/2025 e conservata agli atti d'ufficio, dalla quale si riporta quanto segue:

- *“Il comune di Livorno utilizza un sistema di etichettatura e scansione della corrispondenza cartacea in arrivo al protocollo generale che permette la trasformazione digitale dei documenti tramite lettura di un barcode apposito compatibile sistema “Sicraweb”.*
- *L’assistenza per questo servizio non può essere espletata dalla ditta che si occupa della manutenzione del software di Protocollo, perché è un sistema software esterno.*
- *Si ritiene opportuno per ragioni di continuità del servizio e tenendo conto dell’importanza dei dati trattati affidare il servizio per il 2025 alla ditta uscente Computer Team srl.*
- *è stata quindi avviata una trattativa diretta su MEPA, per il servizio sopra indicato, alla quale la ditta ha risposto presentando offerta, dal prezzo ritenuto congruo, di euro 1.200,00 IVA esclusa.”;*

Rilevata l’esigenza di procedere all’affidamento delle prestazioni di cui all’oggetto;

rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui trattasi non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare con riferimento al valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

visto l’art. 50 del d.lgs. 36/2023 il quale, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti possano procedere per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando comunque che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

visto l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 ove si definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata

discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

visto quanto disposto all'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e ss.mm.ii ai sensi del quale negli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività è necessario procedere “tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali”;

verificata l'assenza di Convenzioni Consip attive in merito al servizio di cui trattasi;

precisato che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene in questa sede di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

rilevato che, il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, e considerato, in aggiunta, come l'affidamento in parola, di modesto importo, non rilevi rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

ritenuto pertanto di affidare alla ditta ComputerTeam Srl, con sede legale in Via Ravizza n. 5, CAP 56121, Pisa (PI), P.Iva 01042840502, le attività in parola per un importo di € 1.200,00 (IVA esclusa), per un totale complessivo di euro 1.464,00, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, impegnando altresì la somma di € 1.446,00 iva compresa sul cap. 1639 (cod. p.f. U.1.03.02.19.007) del PEG 2025-2027, annualità 2025;

Acquisiti:

- la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art 52 del D.lgs. n. 36/2023 relativa all'assenza, da parte della ditta affidataria, delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del medesimo decreto;
- la dichiarazione sostitutiva riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- il DURC da cui risulta l'adempimento da parte della medesima ditta degli oneri contributivi e previdenziali;

dato atto che, con propria determinazione n. 1245 del 18.02.2025, il RUP della presente procedura, di competenza dell'U. Infrastrutture Informatiche, è stato già individuato, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023, nel Dr. Alessandro Antonini, Resp.le del medesimo ufficio;

visto l'art. 31 dell'allegato II14 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in materia di Direzione dei lavori ed esecuzione dei contratti, ai sensi del quale nell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture, fatta eccezione per i contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP;

vista la dichiarazione rilasciata dal citato Responsabile, dalla quale emerge l'assenza in capo allo stesso di conflitti di interesse nella procedura in oggetto; considerando tra le ipotesi determinanti obbligo di astensione le situazioni previste dall'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché dalla disciplina di cui al Capo II, della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. ed ii., con particolare riferimento all'art. 6 bis;

attestato che, ai sensi dei medesimi richiami normativi di cui sopra, il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto;

precisato che, poiché l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, in caso di non conferma degli stessi all'esito delle successive verifiche, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

visto altresì:

l'ordinanza del Sindaco n. 315 del 30.08.2022, mediante la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione temporanea del settore "Sistemi informativi" con decorrenza 01.09.2022, come confermato in ultimo con ordinanza sindacale n. 293 del 25/07/2024;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 484 del 28/06/2024 di approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente;

il funzionigramma dell'Ente approvato con determinazione del Direttore Generale n. 9279 del 30/10/2024;

la delibera del Consiglio Comunale n. 182 del 20/12/2024 "DUP 2025-2027: approvazione.";

la delibera del Consiglio Comunale n. 184 del 20/12/2024 "Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027. Approvazione.";

la delibera di Giunta Comunale n. 956 del 30/12/2024 "PEG 2025-2027: approvazione."

la deliberazione G.C. n. 43 del 28/01/2025 di approvazione del PIAO 2025-2027;

l'art. 191 del D.lgs 267/2000 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";

il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

richiamato quanto prescritto dalla disciplina introdotta dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, e visto altresì il comma 7 del citato Decreto, ove si prevede che gli atti dirigenziali d'impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

dato atto che si provvederà alla comunicazione, ex art. 191, comma 1 del suddetto Decreto legislativo, alla ditta affidataria;

## **D E T E R M I N A**

- di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate ed ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e ss.mm.ii, nonché dell'art. 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, su Me.PA il servizio di dematerializzazione dei documenti, alla ditta ComputerTeam Srl, con sede legale in Via Ravizza n. 5, CAP 56121, Pisa (PI), P.Iva 01042840502, al prezzo totale di € 1.200,00 IVA esclusa come da scheda allegata quale parte non integrante del presente atto;
- di impegnare la somma occorrente di € 1.464,00 IVA compresa sul capitolo 1639 del PEG 2025-2027, annualità 2025, cod. p.f. U.1.03.02.19.007;
- di dare atto che è stata verificata la disponibilità di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- di dare atto che RUP della presente procedura è il Dr Alessandro Antonini;
- di dare atto che si provvederà alla comunicazione ex art. 191, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla ditta affidataria;
- di trasmettere ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il presente atto all'Unità Org.va Ragioneria affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini della sua esecutività;
- di pubblicare il presente atto ed i suoi allegati all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Livorno per la durata di 15 giorni.

*Il Documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale.*

*Avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Firenze nei termini di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto.*

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

Stefano Lodi Rizzini / ArubaPEC S.p.A.

## Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): d45a473b356795c4d389999a9edede839081044e78e1f7f7999979996d2ce8e1

**Firme digitali presenti nel documento originale**

Stefano Lodi Rizzini

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.3633/2025

Data: 13/05/2025

Oggetto: SERVIZIO DI DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.

CIG: B67ACED571, CPV: 50000000-5.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=93fbc4ce4842f17f\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=93fbc4ce4842f17f_p7m&auth=1)

ID: 93fbc4ce4842f17f